



# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

### G.C. NR. 16 DEL 25 FEBBRAIO 2020

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2020 addì 25 del mese di Febbraio, alle ore 8:30 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presente
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	SI
CORRADO MARIANGELA	Vice Sindaco	Vice Presidente	SI
GARAGNANI CLAUDIO		Assessore esterno	SI
DI OTO MATTEO		Assessore	SI
ESPOSITO MARCO		Assessore esterno	NO
VALERIO ELENA		Assessore	SI

Partecipa l'infrafirmato Segretario reggente a scavalco **dr.ssa Valeria Villa**.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 16 DEL 25 FEBBRAIO 2020**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **VISTE:**

- la delibera di Consiglio comunale n. 13 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021 e relativi dati contabili”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio 2019 - 2021 e relativi allegati“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2019 - 2021 – Assegnazione risorse“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 04/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2019 - 2021“ e successive modifiche;

#### **VISTI:**

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., che dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;
- la Legge 30.12.2018, n. 145, Legge di bilancio per l’anno 2019;
- la Legge 27.12.2019, n. 160, Legge di bilancio per l’anno 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali e considerato che entro il 31.12.2019 questo Ente non ha deliberato il bilancio di previsione 2020-2022;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. che, al capo I, ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

– l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449.

- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive deliberazioni di modifica del Consiglio Comunale n.118 del 22.12.1999, n.127 del 19.12.2001, n. 28 del 20.3.2003, n. 16 del 13.3.2007, n. 32 del 29.4.2010, n. 33 del 29.5.2013, n. 66 del 24.9.2014, n. 67 del 15.7.2015, come modificato, a decorrere dall'1.1.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;
- il Regolamento Comunale per l’applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e allegato tariffe, adottato con atto del Consiglio Comunale n. 166 del 13.10.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999 e n. 105 del 20.12.2000;
- il Decreto M.F. 11.9.2000, n. 289;
- il D.P.C.M. del 16/02/2001 “Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993”;
- l’art.1, comma 639 e seguenti,della Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i., di istituzione, dall'1.1.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge 30.12.2018, n.145, che non contiene alcuna disposizione analoga o di proroga dell'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 e s.m.i. che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi (non applicata alla TARI di cui all'art.1, comma 639, Legge n. 147/2013) e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- l'art, 1, comma 919, della Legge 30.12.2018, n. 145, Legge di bilancio per l’anno 2019, che così recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo quadrato”;
- l'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020), in vigore dal 1 gennaio 2020, in particolare i seguenti commi:
  - comma 738 , ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
  - comma 780, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”
  - comma 816, ai sensi del quale “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il

diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

- comma 843, ultima parte, ai sensi del quale “Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.”;
  - il comma 847, ai sensi del quale “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”
- il disegno di Legge di conversione del D.L. 30.12.2019, n. 162 (cosiddetto “Milleproroghe”) (atto A.C. 2325), non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 19.02.2020, che introduce l'art. 4, comma 3-quater, al D.L. 30.12.2019, n. 162, ai sensi del quale, per l'anno 2020, continuano ad applicarsi i tributi comunali sull'occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, di cui è prevista la sostituzione, a decorrere dal 2021, dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 2020;

#### **DATO ATTO:**

- della competenza del Consiglio Comunale in relazione alla tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dalla Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.;
- della obiettiva incertezza ai fini della legittima applicazione del tributo in oggetto per l'anno 2020 derivante dall'abrogazione disposta dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019, in vigore dal 01.01.2020, fino all'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del testo del disegno di Legge di conversione del D.L. 30.12.2019, n. 162 (atto A.C. 2325) che, all'art. 4, introduce il comma 3-quater, ai sensi del quale, per l'anno 2020, continuano ad applicarsi i tributi comunali sull'occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, di cui è prevista la sostituzione, a decorrere dal 2021;

#### **CONSIDERATO:**

- che in materia di pubblicità, il Consiglio Comunale, con atto n. 93 del 20.12.2007, ha stabilito di non avvalersi della facoltà di istituire il canone prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ma di applicare l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni – mediante concessione del servizio di accertamento e riscossione a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini;
- che a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini, sede legale 00196 Roma, C.F. 02478610583, Partita IVA 01062951007, è stata affidata la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni:
- dal 01.01.2017 al 31.12.2019, come da determinazione n. 848 del 30.12.2016: “Affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 esperita in forma associata tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa. Determina di aggiudicazione.” e contratto Rep. 790/2017 del

22.3.2017;

- dal 01.01.2020 al 31.12.2020, mediante estensione dei termini per ulteriori tre anni, come da determinazione n. 795 del 30.12.2019: “Concessione servizio pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni. Estensione del contratto con I.C.A Imposte Comunali Affini s.r.l. per il periodo 01.01.2020-31.12.2022.”, come da previsione di gara recepita all'art. 1 del contratto Rep. 790/2017 del 22.03.2017.;
- la conferma, per l’anno 2020, del medesimo orientamento del Consiglio Comunale di cui al citato atto n. 93 del 20.12.2007, come si desume dalla proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale;

#### **VISTI:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 13.02.2019 circa: “Determinazione tariffe per l’applicazione dei tributi comunali per l’anno 2019”, esecutiva, di determinazione, per l’anno 2019, delle tariffe per l’applicazione dei tributi comunali, invariate rispetto alle tariffe adottate nell’anno 2018 e anni precedenti, ex art.1, comma 26, Legge n. 208/2015, come risultanti dagli allegati A) e B) al medesimo atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, in particolare:
  - le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate (allegato A);
  - le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni come risultanti dalla tabella riepilogativa (allegato B);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2019 “Imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Differimento al 01 aprile 2019 del termine di versamento ordinario per l’anno 2019”, esecutiva;
- lo schema del bilancio di previsione 2020-2022 e il documento unico di programmazione, predisposti dalla Giunta Comunale, per quanto inerente alla politica tributaria dell’Ente;

**RITENUTO** di provvedere a determinare le tariffe ai fini dell’applicazione del tributo comunali indicato nel presente atto per l’anno 2020 nell’ambito della proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale e come di seguito meglio specificato;

#### **DATO ATTO:**

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999 è stato deliberato, a decorrere dal 01.01.2000, ex art.2, comma 1 e ex art.43, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il transito del Comune di Ozzano dell’Emilia dalla “classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti” alla “classe IV - Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti”, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, adeguando le tariffe di riferimento dei citati tributi, nella misura minima per i Comuni di classe IV, come da Allegati C,E alla medesima deliberazione (quali parti integranti e sostanziali) e la modifica dei regolamenti comunali per l’applicazione di entrambi i tributi;
- che le tariffe adottate per l’anno 2000 sono state confermate, senza alcun aumento, fino all’anno 2019 incluso;

**RITENUTO** pertanto di determinare come risulta dall’allegata tabella riepilogativa (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni da applicare dal 1° gennaio 2020, avvalendosi della facoltà, dettata dall’art.1 - comma 919 - della Legge 30.12.2018, n.145, di aumentare, in misura del 50 per cento, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. per le superfici superiori al metro quadrato, evidenziando che le determinazioni del

presente atto concorrono alla definizione dell'equilibrio complessivo del bilancio di previsione 2020-2022, in corso di approvazione;

**RICHIAMATI**, in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), i seguenti articoli del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.:

- l'art. 3, comma 5, ai sensi del quale “In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”;
- l'art. 8 “Dichiarazione” e l'art. 9 “Pagamento dell'imposta” che stabilisce che, in mancanza di variazioni della pubblicità, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento del tributo e preso atto che il comma 3 dell'art. 8 dispone espressamente che la denuncia di cessazione deve essere effettuata entro il termine del 31 gennaio di scadenza annuale di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;

**CONSIDERATO** che, di norma, per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (a cura del Concessionario del servizio), si provvede con congruo anticipo alla stampa e all'inoltro ai contribuenti dei necessari bollettini di pagamento pre-compilati e che si ravvisa, pertanto, la necessità di prorogare il termine per il versamento annuale di entrambi i tributi di cui trattasi;

**VISTO** l'art. 18, commi 1 e 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive modificazioni, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali” in base ai quali: “con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima” e “Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi”;

#### **VISTI:**

- l'art. 15-bis “Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali” del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n. 58, che apporta modificazioni all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i.;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., nel testo vigente dal 01.01.2020, ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., nel testo vigente dall'1.1.2020, ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DF, con oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

#### **RITENUTO:**

- per l'obiettivo incertezza ai fini della legittima applicazione del tributo in oggetto per l'anno 2020 derivante dall'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019, in vigore dal 01.01.2020, attendere a deliberare in merito alle tariffe per l'anno 2020 fino all'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del testo del disegno di Legge di conversione del D.L. 30.12.2019, n. 162 (atto A.C. 2325) che, all'art. 4, introduce il comma 3-quater, ai sensi del quale, per l'anno 2020, continuano ad applicarsi i tributi comunali sull'occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, di cui è prevista la sostituzione, a decorrere dal 2021;
- nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 30.12.2019, n. 162 (atto A.C. 2325), come approvato dalla Camera dei Deputati il 16.02.2020;
- per l'esigenza di recepire quanto disposto dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, n. 34 come convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58, in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali ed alle modalità di versamento da parte dei contribuenti e consentire ai contribuenti di effettuare il versamento a conguaglio dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta per l'anno 2020 sulla base delle tariffe deliberate in riferimento a tale anno di imposta;
- di determinare come segue il numero di rate ed i termini di versamento per l'anno 2020 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, avvalendosi della facoltà dettata dall'art.18, comma 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali per tutte le categorie di contribuenti interessati;
- di differire il termine ordinario di versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2020 dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 ed al 02 dicembre 2020 e di stabilire che:
  - la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2020 è effettuata in numero due rate, con scadenza il 30 aprile 2020 ed il 02 dicembre 2020. E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 30 aprile 2020;
  - entro il 30 aprile 2020 deve essere eseguito il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2020, sulla base delle tariffe determinate per l'anno di imposta 2019, adottate con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 13.2.2019 (invariate rispetto alle tariffe adottate nell'anno 2018 e anni precedenti, ex art.1, comma 26, Legge n. 208/2015);
  - entro il 02 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, D.L.n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i., deve essere eseguito il versamento a saldo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020, adottate con il presente atto (Allegato A), con conguaglio su quanto già versato per il medesimo anno di imposta;

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;

- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1378350, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- 1) quale atto di determinazione delle tariffe di tributo comunale per l'anno 2020, comporta l'entrata, nell'esercizio 2020, prevista ai competenti capitoli di bilancio, già considerata nello schema di bilancio di previsione 2020-2022 e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale;
- 2) trattasi di entrata prevista al seguente capitolo di bilancio, il cui gettito viene in parte posticipato, entrata in termini di cassa, per il differimento dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 del termine ordinario di versamento per l'anno 2020 dell'importo annuale dovuto dai contribuenti, nel caso di pagamento in unica soluzione o della prima delle quattro rate annuali – nei casi di versamenti annuali superiori ad Euro 258,23, limitatamente ai contribuenti che si avvarranno della facoltà prevista dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507

(Categoria) capitolo e articolo	Descrizione articolo
(110153) 101010 art. 1101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

**VISTI** i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1378350 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuiti nr.	0

## D E L I B E R A

per le considerazioni premesse

1. di determinare, per l'anno 2020, come da allegata tabella (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate con decorrenza 1 gennaio 2020, avvalendosi della facoltà, dettata dall'art.1, comma 919, della Legge 30.12.2018, n.145, di aumentare, in misura del 50 per cento, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. per le superfici superiori al metro quadrato;
2. di determinare come segue il numero di rate ed i termini di versamento per l'anno 2020 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, avvalendosi della facoltà dettata dall'art.18, comma 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali per tutte le categorie di contribuenti interessati:

2.1 di differire il termine ordinario di versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per



l'anno 2020 dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 ed al 02 dicembre 2020 e di stabilire che:

- 2.1.1 la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2020 è effettuata in numero due rate, con scadenza il 30 aprile 2020 ed il 02 dicembre 2020. E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 30 aprile 2020;
  - 2.1.2 entro il 30 aprile 2020 deve essere eseguito il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2020, sulla base delle tariffe determinate per l'anno di imposta 2019, adottate con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 13.2.2019 (invariate rispetto alle tariffe adottate nell'anno 2018 e anni precedenti, ex art.1, comma 26, Legge n. 208/2015);
  - 2.1.3 entro il 02 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, D.L.n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i., deve essere eseguito il versamento a saldo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020, adottate con il presente atto (Allegato A), con conguaglio su quanto già versato per il medesimo anno di imposta;
3. di autorizzare pertanto il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2020 dai contribuenti identificati al precedente punto 2.;
  4. di precisare, ai sensi dell'art, 8, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, che entro il termine del 30 aprile 2020 di scadenza annuale di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2020, deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte di tutti i contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine; il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni è autorizzato a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30 aprile 2020, dai contribuenti identificati al precedente punto 2.;
  5. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 1., sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
  6. di dare inoltre atto, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuali deliberazioni di adeguamento del presente atto conseguenti a modificazioni legislative o regolamentari inerenti alla applicazione dei tributi comunali per l'anno 2020;
  7. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
  8. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione (allegato incluso):
    - 8.1 a I.C.A. s.r.l., Concessionario del servizio delle Pubbliche Affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
    - 8.2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0



---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
LELLI LUCA

Il Segretario reggente a scavalco  
dr.ssa Valeria Villa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1378350**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE.**

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E SOCIETÀ PARTECIPATE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 24/02/2020

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E  
SOCIETÀ PARTECIPATE**  
*(Marisa Antico)*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1378350**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 24/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(Rag. Marzia D'Aurelio)*



Allegato A a deliberazione della Giunta Comunale del 25.02.2020 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE."



**Comune di Ozzano dell'Emilia**  
Città Metropolitana di Bologna

## IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

D.LGS. 15.11.1993, N. 507 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 30.12.2018, N. 145 - ART. 1, COMMA 919

### TARIFFE ANNO 2020

EURO

<b>Comune Ozzano dell'Emilia</b>	<b>IV Classe</b>	<b>CAT. SPEC.</b>	<b>0%</b>
<b>Aumento deliberato</b>	<b>50,00%</b>	<b>(superfici SUPERIORI al mq)</b>	
<i>Aumento per luminosa</i>	<i>100,00%</i>	<i>(DLgs 507/1993)</i>	

#### ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq DLgs 507/1993
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	<b>1,34</b>	<b>2,69</b>	<b>4,03</b>	<b>13,43</b>	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	<b>2,01</b>	<b>4,03</b>	<b>6,04</b>	<b>20,14</b>	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	<b>3,02</b>	<b>6,04</b>	<b>9,06</b>	<b>30,21</b>	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	<b>4,03</b>	<b>8,06</b>	<b>12,09</b>	<b>40,28</b>	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	<b>2,69</b>	<b>5,37</b>	<b>8,06</b>	<b>26,86</b>	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	<b>4,03</b>	<b>8,06</b>	<b>12,09</b>	<b>40,28</b>	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	<b>5,04</b>	<b>10,07</b>	<b>15,11</b>	<b>50,35</b>	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	<b>6,04</b>	<b>12,09</b>	<b>18,13</b>	<b>60,43</b>	

#### **N.B. :**

■Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

■Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

**Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.**

#### ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA

☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	<b>74,37</b>
☐ RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	<b>74,37</b>
☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	<b>49,58</b>
☐ RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	<b>49,58</b>
☐ MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	<b>24,79</b>

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq DLgs 507/1993
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	<b>4,13</b>	<b>8,26</b>	<b>12,39</b>	<b>41,32</b>	
ORDINARIA Superfici superiori a 1,00 mq.	<b>6,20</b>	<b>12,39</b>	<b>18,59</b>	<b>61,97</b>	

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

☐ Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale	<b>2,58</b>	
---	-------------	--

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq DLgs 507/1993
ORDINARIA Fino a mq. 1	<b>13,43</b>	<b>26,86</b>	<b>40,28</b>	<b>53,71</b>	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	<b>20,14</b>	<b>40,28</b>	<b>60,43</b>	<b>80,57</b>	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	<b>30,21</b>	<b>60,43</b>	<b>90,64</b>	<b>120,85</b>	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	<b>40,28</b>	<b>80,57</b>	<b>120,85</b>	<b>161,13</b>	100,00%

ART. 15

☐ PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno

**61,97**

☐ PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno cat.normale

**30,99**

☐ PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

**2,58**

☐ PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

**7,75**





**Comune di Ozzano dell'Emilia**  
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2020/16 del 25.02.2020 è stata trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari con P.G. num 7521 del 25.03.2020, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/16 del 25.02.2020 è divenuta esecutiva il 25.02.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/16 del 25.02.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 25.03.2020 al 10.04.2020

Addì, 15.04.2020

per Il Responsabile Unico della  
Pubblicazione  
L'addetto all'Albo